



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3746 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno *Di_1* avente ad oggetto: "prestazione d'opera intellettuale";

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5516/20, pubblicata il *Data_2*

[...];

causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il *Data_3*, all'esito dell'udienza del *Data_4*, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data *Data_5*), e pendente tra:

FIRM & TAX CONSULTING (P. IVA: *P.IVA_1*), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in *Lg_1* alla *Indirizzo_1*, presso lo studio dell'avvocato *Avvocato_1* (*C.F._1*), dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

CP_1 **IN LIQUIDAZIONE** (P.IVA: *P.IVA_2*), in persona del Liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in *Lg_1* alla *Indirizzo_2*, presso lo studio dell'avv. *Avvocato_2* (*C.F._2*), dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;

APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE



CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell' *Data_4* (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio del *Data_6* la *Organizzazione_1* ", associazione professionale di dottori commercialisti, chiedeva di ingiungersi, nei confronti della società *CP_1* ed in suo favore, il pagamento della somma di euro 45.000,00, oltre accessori e spese della procedura.

A fondamento della richiesta monitoria, la ricorrente deduceva di essere una associazione professionale di dottori commercialisti e di avere sottoscritto, in data Primo *Data_7* [...], con la *CP_1* un contratto di consulenza aziendale.

Era previsto un compenso annuo di euro 12.000,00, aumentato nell'anno *Dt_8* ad euro 18.000,00, da corrispondere in rate trimestrali di euro 4.500,00 ciascuna.

La *Organizzazione_1* deduceva di avere ricevuto, per le annualità dal 2014 al 2016, soltanto pagamenti parziali; quindi rimaneva creditrice, nei confronti della società *CP_1* per l'importo residuo di euro 45.000,00.

In accoglimento del ricorso il Tribunale di Napoli, giusta d.i. n. 8278/16, pubblicato il [...]
Data_9 e notificato in pari data, ingiungeva ad *CP_1* il pagamento, in favore della ricorrente *Org_1* della somma di euro 45.000,00, oltre accessori e spese della procedura.

Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta *CP_1* giusta citazione notificata a *Org_1* il *Data_10* .

La *CP_1* opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito.

In particolare, deduceva che le parti avevano espressamente demandato la risoluzione delle eventuali controversie tra loro insorte all'arbitrato rituale, ex artt. 806 e ss. cpc.

Nel merito, l'opponente eccepiva l'inadempimento della ricorrente nell'esecuzione della prestazione e, comunque, l'inesistenza del credito vantato.



In particolare, *CP_1* sosteneva come il credito di *Org_1* fosse compensato dai maggiori importi, corrisposti allo studio di commercialisti associati negli anni dal 2009 al 2013, rispetto al compenso contrattualmente pattuito.

In definitiva la società opponente chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il d.i. opposto (in primis, stante la competenza arbitrale).

Si costituiva l'opposta *Organizzazione_1*, giusta comparsa del *Data_11*, insistendo per il rigetto dell'opposizione, e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del *Data_12*, venivano sentiti i testi *Testimone_1* e [...] *Testimone_2*.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 5516/20, pubblicata il *Data_2*, ha parzialmente accolto l'opposizione, ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; quindi, ha condannato *CP_1* al pagamento, in favore di *Org_1* della somma di euro 27.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda (in definitiva, si è trattato di un parziale accoglimento della domanda creditoria, appunto accolta per euro 27.500,00, rispetto alla richiesta per euro 45.000,00).

Altresì il Tribunale ha condannato *CP_1* al pagamento della metà delle spese del giudizio – metà liquidata nella misura di euro 3.600,00, oltre accessori come per Legge; al contempo, ha compensato le spese tra le parti, quanto alla residua metà.

Il primo Giudice, preliminarmente, ha disatteso l'eccezione di incompetenza del Tribunale, sollevata da *CP_1* in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti; in particolare, il Giudice Monocratico ha ritenuto la clausola inefficace ai sensi dell'art. 1341 cc., poiché non specificamente sottoscritta dalla controparte.

Nel merito della pretesa creditoria, il Tribunale ha ritenuto provato il credito (nella misura di euro 27.500,00), all'esito dell'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali, ammissibili ai sensi dell'art. 2723 cc., poiché vertenti su patti verbali intervenuti dopo la conclusione del contratto.



Il primo giudicante ha anche esaminato l'eccezione riconvenzionale (sollevata da *CP_1* di compensazione del credito di *Org_1* con quanto dovuto alla società a titolo di risarcimento danni, per l'inadempimento dello studio di commercialisti associati.

Sul punto, il Tribunale ha osservato che *CP_1* si era riservata di chiedere il ristoro dei pretesi danni in altro giudizio; di conseguenza, non ha accolto l'eccezione di compensazione.

Infine, il Giudice di prime cure ha decurtato dall'importo del credito la somma di euro 17.500,00.

In particolare, ha decurtato la cifra di euro 16.000,00, trattandosi dell'importo che *CP_1* aveva corrisposto alla dott.ssa *CP_1*, collaboratrice di *Org_1* la quale, per un certo periodo, aveva curato la contabilità della società opponente.

Ha altresì detratto ulteriori euro 1.500,00, somma corrisposta per l'acquisto di un software gestionale.

Il Tribunale ha precisato come tali complessivi euro 17.500,00 dovessero imputarsi al compenso pattuito, o riconoscersi a titolo di risarcimento danni.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la *Organizzazione_1*, con citazione notificata il *Data_13* nei confronti di *CP_1*

L'appellante principale chiede, in accoglimento del gravame, di riformarsi la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha revocato il d.i. opposto; vale a dire, *Org_1* chiede di condannarsi *CP_1* al pagamento anche degli ulteriori euro 17.500,00 (in altri termini, invoca il riconoscimento dell'intera somma di euro 45.000,00, portata dal provvedimento monitorio opposto); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.

Giusta comparsa depositata il *Data_14*, si è costituita l'appellata *CP_1* in Liquidazione, chiedendo il rigetto del gravame principale.

Altresì la società *CP_1* ha spiegato tempestivo appello incidentale, insistendo nella richiesta di accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito. Infatti, ad avviso di *CP_1* sussiste la competenza degli arbitri, alla luce della clausola compromissoria, di cui all'art. 9 del contratto inter partes.



Quindi la società **CP_1** chiede di dichiararsi la nullità del d.i. opposto, nonché la nullità della sentenza emessa dal primo Giudice.

L'appellante incidentale invoca anche la restituzione dell'importo di euro 27.500,00, nonché dell'importo di euro 3.600,00 oltre accessori (liquidato dal Tribunale a titolo di spese giudiziali) – somme erogate da essa **CP_1** in esecuzione della sentenza di primo grado.

Giusta ordinanza comunicata il **Data_3** - all'esito dell'udienza dell' **Data_4** , celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di ordine logico e giuridico, appare opportuno esaminare in via prioritaria l'appello incidentale, proposto dalla società **CP_1** (stante il carattere potenzialmente assorbente della dedotta competenza arbitrale).

L'appellante incidentale lamenta un vizio di violazione di Legge, avendo il Tribunale disatteso l'eccezione di incompetenza, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto.

In particolare il G.M. ha ritenuto la clausola inefficace ai sensi dell'art. 1341 cc., in quanto non espressamente sottoscritta dalla controparte.

L'art. 9 del contratto sottoscritto tra le parti prevede testualmente che *“le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a **Lg_1** Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Napoli”*.



Secondo la società impugnante incidentale, sulla base della disposizione contrattuale citata, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare la propria incompetenza.

L'appello incidentale è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In linea generale, in punto di operatività della clausola compromissoria, si osserva come il creditore sia pienamente legittimato ad agire in sede monitoria, e come il Giudice non possa rigettare il ricorso per d.i., sul rilievo della convenzione di arbitrato, in quanto l'eccezione di compromesso, al pari dell'eccezione di incompetenza territoriale, è un'eccezione in senso stretto, dunque non rilevabile d'ufficio.

Nella fase monitoria, inoltre, non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti, che possa essere deferita alla cognizione degli arbitri.

Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione inerente alla clausola compromissoria deve essere sollevata, a pena di decadenza, con il primo atto del debitore, convenuto sostanziale.

Con l'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con la conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice Ordinario incompetente.

La presenza della clausola compromissoria, quindi, non esclude la competenza del Giudice Ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a costui, in caso di opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto, e la contestuale remissione della controversia al giudizio arbitrale.

Per quanto esposto, l'eccezione di incompetenza è stata correttamente e tempestivamente sollevata dalla società odierna appellante incidentale, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

In ordine alla disciplina applicabile, l'art. 1341 secondo comma cc. stabilisce che le clausole c.d. vessatorie debbono essere approvate con una sottoscrizione autonoma e distinta, rispetto a quella apposta generalmente in calce al contratto, e che, in mancanza di tale requisito, le stesse sono inefficaci.



Tale fattispecie normativa rileva nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti unilateralmente da uno solo dei contraenti.

La *ratio* della norma va individuata nell'esigenza di tutelare il contraente debole, garantendo l'effettiva conoscenza della clausola e l'accettazione consapevole della stessa.

In ossequio alla *ratio* della normativa in esame, la Corte di Cassazione ha in un recente arresto affermato il principio di diritto in base al quale *"In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341 co.2 cc., requisito per l'opponibilità delle clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione"* (Cass. sentenza n. 20205/17; Cass. ordinanza n. 14570/12; nello stesso senso, in tema di contratti di locazione, Cass. ordinanza n. 27320/20).

Inoltre, *In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 co.2 cc., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto* (Cass., ordinanza n. 20461/21).

Sulla base dei ricordati principi giurisprudenziali e della disciplina codicistica, il Collegio non condivide l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice.

Infatti il Tribunale, da un lato ha escluso che il contratto *de quo* sia costituito da un modulo unilateralmente predisposto dalla Firm & Tax; al contempo, tuttavia, ha ritenuto la clausola compromissoria inefficace, per la mancanza della specifica sottoscrizione ex art. 1341 cc..



Al contrario, tale specifica sottoscrizione è richiesta esclusivamente, con riferimento ai contratti unilateralmente predisposti da una delle parti.

In ogni caso, dall'esame del documento del Primo Data_7 emergono alcuni elementi, che fanno ritenere che il contratto in esame sia stato in realtà predisposto dalla Firm & Tax.

Depongono in tal senso l'analitica descrizione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché le denominazioni attribuite ai contraenti (l'associazione professionale qualificata come "Studio", ed il cliente qualificato come *Società*). Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, non è consentito invocare la mancanza di sottoscrizione specifica della clausola in favore del predisponente (Organizzazione_1), essendo l'aderente (e cioè CP_1 l'unico soggetto legittimato a far valere l'eventuale mancanza della specifica approvazione per iscritto (cfr. il già citato ed inequivoco insegnamento, di cui alla sentenza della S.C. n. 20205/17).

Pertanto, anche a voler ritenere il contratto per cui è causa predisposto unilateralmente dalla Org_1 non troverebbe comunque applicazione la disciplina dettata dall'art. 1341 cc., con la conseguenza che la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto (invocata dall'aderente CP_1 risulta pienamente efficace.

Ed allora, in accoglimento dell'appello incidentale, la Corte deve dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli, essendo competente, ai sensi dell'art. 9 del contratto *inter partes*, il Collegio Arbitrale, ex artt. 806 e ss. cpc.

A seguito della declaratoria di incompetenza, va dichiarata la nullità del d.i. opposto, nonché la nullità dell'impugnata sentenza n. 5516/20, emessa dal Tribunale di Napoli.

Va fissato in mesi tre (decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento) il termine per la riassunzione del giudizio, dinanzi al competente Collegio Arbitrale.

L'accoglimento dell'appello incidentale – avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza – preclude alla Corte la conoscenza del merito della controversia. Di conseguenza, con tutta evidenza, va dichiarato assorbito l'appello principale, proposto da Organizzazione_1 (trattandosi, appunto, di un gravame sul quantum, dato che i commercialisti associati si



dolevano del fatto che il credito, originariamente invocato in sede monitoria, fosse stato riconosciuto solo parzialmente).

Sul regime delle spese

A seguito dell'accoglimento del gravame incidentale, è d'uopo statuire sulle spese non solo del presente grado ma anche del primo grado, in virtù del c.d. effetto espansivo interno.

Con riferimento alle spese del primo grado, trova applicazione il comma secondo dell'art. 92 cpc, nella vigente formulazione.

Eppure, ad avviso del Collegio sussistono "le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92 co.2 cpc, come interpretato dalla nota sentenza della Consulta n. 77/18, tali da giustificare la compensazione integrale delle spese del primo grado.

Milita in tal senso la già descritta interpretazione secondo cui, pur in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore è legittimato a promuovere la domanda monitoria ed il Giudice è tenuto ad emettere il relativo decreto.

Quindi, siamo dinanzi ad un'attività processuale legittimamente svolta dal creditore nella fase monitoria; ecco quindi le gravi ed eccezionali ragioni, tali da indurre alla compensazione.

Resta da pronunciarsi sulle spese del presente grado.

Le spese del presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante principale *Org_1* ; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.

Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.

In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.

Il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (e questo sia considerando l'importo di euro 27.500,00 riconosciuto dal Tribunale, sia considerando l'importo di euro 45.000,00, portato dal provvedimento monitorio opposto).



Nell'ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene di doversi attestare sui valori minimi, dato che la prestazione professionale resa dal Difensore dell'appellante incidentale non appare di particolare complessità, ed in considerazione della pronuncia in rito.

Ai fini della determinazione del compenso professionale complessivo, deve riconoscersi il compenso per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria, e non anche per la fase istruttoria (non essendo stata svolta, nel presente grado, alcuna attività rientrante in tale *genus*; né sono state avanzate istanze *lato sensu* istruttorie).

Pertanto, a titolo di compensi professionali del presente grado, si riconosce ad **CP_1** l'importo di euro 3.473,00.

Nulla viene riconosciuto ad **CP_1** titolo di esborsi del grado, non essendovi prova del versamento del contributo unificato, pedissequo allo spiegato appello incidentale.

E' in atti dichiarazione di valore depositata il **Data_14**, in cui il Difensore di **CP_1** [...] precisava che avrebbe dovuto versare, a titolo di contributo unificato, l'importo di euro 777,00, in base al valore della domanda di cui al gravame incidentale (tuttavia, poi, a tale dichiarazione non ha fatto seguito il versamento).

Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore dell'appellante incidentale.


Non può trovare accoglimento la richiesta – formulata dall'appellante incidentale **CP_1** [...] – di restituzione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata documentata la dedotta erogazione.

Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante principale **Organizzazione_1**”), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Infatti, siamo dinanzi ad una declaratoria di assorbimento dell'appello principale, senz'altro assimilabile ad un rigetto, *sub specie* di mancato accoglimento.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da “ **Organizzazione_1** ” nei confronti di **CP_1** in



Liquidazione, nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto da quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5516/20, pubblicata il *Data_2*

[...] così provvede:

A) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli, essendo competente il Collegio Arbitrale, ai sensi degli artt. 806 e ss. cpc; altresì dichiara la nullità del d.i. opposto, nonché la nullità dell'impugnata sentenza n. 5516/20;

A1) Fissa in mesi tre (decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento) il termine per la riassunzione del giudizio, dinanzi al competente Collegio Arbitrale;

B) Dichiara assorbito l'appello principale;

C) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado;

D) Condanna *Organizzazione_1* al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di *CP_1* in Liquidazione, che liquida in complessivi euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatre/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. *Avvocato_2*

E) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante principale *[...]* *Org_1*) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..

Così deciso, nella camera di consiglio dell' *Data_15* .

Il Consigliere est.

dott. Antonio Criscuolo Gaito

Il Presidente

dott. Eugenio Forgillo